

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO O RITARDATO INVIO

Segnaliamo agli Associati che, in caso di **omesso o ritardato invio** della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 7 del D.Lgs. nr. 471 del 18 dicembre 1997, al comma 4-bis, prevede che il cedente/prestatore che non invii suddetta comunicazione entro i termini previsti o in caso di invio con **dati inesatti e/o incompleti** è punito con **sanzione amministrativa**.

Riepiloghiamo le suddette sanzioni nel seguente schema:

- a) Senza effettuazione di forniture in sospensione di imposta
Sanzione da euro 258,00 a euro 2.065,00
- b) con effettuazione di forniture in sospensione di imposta
Sanzione dal 100% al 200% dell'IVA non applicata
- c) Senza effettuazione di forniture in sospensione irregolari
Sanzione dal 100% al 200% dell'IVA non applicata e responsabilità solidale per il mancato versamento

Nel caso in cui non sia già stata contestata la violazione ed in assenza di accessi, ispezioni o verifiche amministrative, si può sanare tale omissione tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**, come previsto dal **paragrafo 5.5 della Circolare Ministeriale n.41/e del 26/09/2005**.

Le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso sono le seguenti:

- a) Senza effettuazione di forniture in sospensione di imposta
Sanzione a euro 32,25
- b) con effettuazione di forniture in sospensione di imposta
Sanzione pari al 12,50% dell'IVA non applicata
- c) Senza effettuazione di forniture in sospensione irregolari
Sanzione pari al 12,50% dell'IVA non applicata e responsabilità solidale per il mancato versamento

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è il **8904** con l'indicazione dell'anno di riferimento.

L'Ufficio Fiscale rimane a disposizione degli Associati per approfondimenti e chiarimenti.